



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Roma/Romstr. 96 – 39100 BOLZANO/BOZEN

Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577

E-mail: combolzano@postalnd.it - figcbz@dnet.it

Internet: www.lnd.it - www.figctaa.it - www.settoregiovanile.figc.it



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

Stagione Sportiva – Sportsaison 2008/2009
Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben
N° 39 del/vom 12/02/2009

SI RICORDA CHE:

SABATO
14 FEBBRAIO 2009

alle ore 09,30 in prima convocazione
ed alle ore 11,00 in seconda convocazione
A BOLZANO

presso il Centro Conferenze Four Points Sheraton – sala Elena Walch – Via B. Buozzi 35
si svolgerà

L'ASSEMBLEA
ORDINARIA ELETTIVA
DEL COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI BOLZANO

Si sollecita una numerosa presenza.

MAN ERINNERT, DASS:

SAMSTAG
14. FEBRUAR 2009

um 09,30 Uhr in erster Einberufung
und um 11,00 Uhr in zweiter Einberufung
IN BOZEN

Kongresszentrum Four Points by Sheraton – Konferenzraum Elena Walch – B. Buozzi Str. 35
die

**ORDENTLICHE
WAHLVERSAMMLUNG
DES AUTONOMEN
LANDESKOMITEE BOZEN**

stattfindet.

Man ersucht um eine zahlreiche Teilnahme.

Comunicazioni della L.N.D.

[Circolare n. 35 del 11/02/2009](#)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 1 -2009 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 30 gennaio 2009.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 1 – 2009

Oggetto : Decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, recante disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2 del TUIR, in materia di spese di rappresentanza

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009 il decreto del Ministro dell'Economia del 19 novembre 2008, che, come stabilito dall'art. 1, comma 33, lett. p) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha fissato i requisiti di inerenza e congruità delle “*spese di rappresentanza*” ai fini della loro deducibilità nella determinazione del reddito di impresa.

L'individuazione ed il trattamento fiscale delle “*spese di rappresentanza*” sono stati a lungo oggetto di controversie e di attenzioni sia da parte della giurisprudenza che del legislatore oltre che, naturalmente, della dottrina.

Le “*spese di rappresentanza*” sono state per la prima volta, nel 1989, considerate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che ha stabilito la loro indeducibilità per due terzi e per il rimanente terzo la deducibilità prima in 3 anni e, da ultimo, in 5 anni (art. 108, comma 2 del TUIR), ma il problema più rilevante è sempre stato quello della loro corretta connotazione e di cosa si dovesse intendere per “*spesa di rappresentanza*”; ma, soprattutto, le dispute più rilevanti sono state quelle relative alla distinzione tra la sponsorizzazione, che, in più circostanze, è stata ritenuta dall'amministrazione finanziaria “*spesa di rappresentanza*” e la pubblicità. Ciò, nella considerazione che se la sponsorizzazione viene assunta, sic et simpliciter, tra le spese di rappresentanza, il costo relativo è fortemente penalizzato ai fini tributari essendo deducibile solo in minima parte mentre le spese di pubblicità sono totalmente deducibili.

Sulla labile linea di confine tra sponsorizzazione, intesa come rappresentanza, e pubblicità sono state fornite le più varie interpretazioni e la stessa Corte di Cassazione è intervenuta più volte senza, tuttavia fugare i dubbi che spesso le diverse interpretazioni dell'amministrazione finanziaria hanno fatto sorgere nei contribuenti e negli stessi organi accertatori.

Con la Finanziaria 2008, intanto, è stata stabilita la deducibilità delle “*spese di rappresentanza*” nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, se “*rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa*”. La disposizione ha elevato, poi, ai soli fini delle imposte sui redditi, da 25.82 euro a 50 euro il valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibili.

Il decreto attuativo del 19 novembre 2008 ha il merito di delineare confini ben distinti per la definizione di “*spese di rappresentanza*” confermando, intanto, il principio, innegabile, della loro **inerenza** all’attività esercitata dall’imprenditore e quello della loro **effettiva e documentata sostenibilità** e stabilendo, poi, che le “*spese di rappresentanza*” sono quelle sostenute “per erogazioni **a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni** e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, **anche potenzialmente**, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Data la definizione di “spese di rappresentanza”, il decreto stabilisce, inoltre, che “costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
- e) ogni altra spesa per i beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, **ivi inclusi i contributi** erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma”.

Definito il concetto di “*spese di rappresentanza*”, il decreto, oltre ad eliminare, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, quindi, a far tempo dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e, per le società con esercizio sociale al 30 giugno, a far tempo dal bilancio 1° luglio 2008-30 giugno 2009, 2008- stabilisce al comma 2, i criteri di deducibilità nel periodo di sostenimento delle spese stesse che vengono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Il calcolo del tetto deducibile, in base ai ricavi, è pertanto, il seguente:

Ricavi fino a 10 milioni di euro : 1,3% sull’importo dei ricavi

Ricavi da 10 milioni a 50 milioni: 130.000 euro + 0,5% sull’eccedenza rispetto a 10 milioni

Ricavi oltre 50 milioni: 330.000 euro + 0,1% sull’eccedenza rispetto a 50 milioni.

L’eccedenza dell’ammontare delle spese di rappresentanza, rispetto al plafond surriportato, deve essere recuperata a tassazione.

Pertanto, se, ad esempio, un’impresa ha effettivamente sostenuto “*spese di rappresentanza*”, così come individuate dal comma 1 del decreto, per un ammontare di 50.000 euro ed ha esposto nella dichiarazione dei redditi ricavi per due milioni di euro, ha diritto a dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito, 26.000 euro per le spese in argomento. Del pari, un’impresa con 60 milioni di euro di ricavi potrà, invece, dedurre, per le spese di rappresentanza sopportate nel periodo, fino a 340.000 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto, per effetto delle disposizioni recate dal comma 4 dello stesso art. 1, delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art. 108 del TUIR. A tale riguardo va, però, rilevato che il limite anzidetto di 50 euro non si applica ai fini IVA dal momento che la disposizione recata dal decreto non si riferisce alla disciplina IVA; pertanto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il limite resta fissato ad euro 25,82. Sullo specifico argomento va rilevato che l'importo deducibile è riferibile a ciascun oggetto se donato separatamente mentre se trattasi di più oggetti assemblati (ad es. cesto natalizio) l'importo deducibile rimane fissato in 50 euro ai fini delle imposte sui redditi e in 25, 82 euro ai fini della detraibilità IVA.

Il decreto in argomento, tuttavia, non si limita, soltanto, a definire quali sono le “*spese di rappresentanza*” ma, al comma 5, elenca alcune categorie di spese che “non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti del presente decreto” con la conseguenza che vengono considerate totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Trattasi delle:

- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive delle imprese. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti di deducibilità previsti dal comma 2 del decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;
- spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel comma 5 è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

E' opportuno, in questa sede, far rilevare che **dal 1° gennaio 2009** opera, comunque, il principio generale, introdotto dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, della limitazione alla deducibilità, ai soli fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, per le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, è da ritenere che nel caso in cui le spese di vitto e alloggio in argomento si configurino quali spese di rappresentanza, in relazione ad esse, considerate, comunque, nella misura del 75%, dovrebbe tenersi conto anche del tetto massimo di deducibilità di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2008.

Si fa, comunque, riserva di fornire ulteriori precisazioni sulla base dei chiarimenti in proposito che verranno emanati dall'Agenzia delle entrate.

L'IVA relativa alle prestazioni di cui sopra, fatta eccezione per quelle considerate “di rappresentanza”, è riconosciuta, invece, integralmente detraibile a far tempo dal **1° settembre 2008**.

La ridotta deducibilità nei limiti del 75% non opera, per espressa previsione di legge, in relazione alle spese alberghiere e di somministrazione di cui sopra sostenute per trasferte fuori del comune di dipendenti, collaboratori e amministratori.

**Comunicazioni del Comitato Prov.le
Autonomo Bolzano**

**Mitteilungen des Autonomen
Landeskomitee Bozen**

**PROGRAMMA RECUPERO GARA
COPPA PROVINCIA**

**PROGRAMM NACHTRAGSSPIEL
LANDESPOKAL**

Coppa Provincia 2^ Categoria - 2°Turno - Ritorno / Landespokal - 2. Amateurliga - 2. Runde - Rückspiel

Gara / Spiel GOSENSASS – DOBBIACO TOBLACH

DOM./SON. 01/03/2009 ore/Uhr 15.00 Campo / Spielfeld CAMPO TRENŠ / FREIENFELD SINT.

RISULTATI GARE / SPIELERGESBNISSE

**RAPPORTO NON PERVENUTO O GARE NON DISPUTATE
NICHT EINGETROFFENER SPIELBERICHT ODER NICHT AUSGETRAGENE SPIELE**

NOTE / ANMERKUNGEN :

R = RAPPORTO NON PERVENUTO / NICHT EINGETROFFENER SPIELBERICHT
W = GARA RINVIATA / SPIELVERSCHIEBUNG
B = SOSPESA PRIMO TEMPO / ERSTE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN
I = SOSPESA SECONDOO TEMPO / ZWEITE SPIELHAELFTE ABGEBROCHEN
M = NON DISPUTATA IMPRATICABILITA' CAMPO / NICHT DURCHGEFUEHRT UNBESPIELBARKEIT SPIELFELD
G = RIPETIZIONE GARA CAUSA FORZA MAGGIORE / NEUANSETZUNG AUFGRUND HÖHERE GEWALT
A = NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO / NICHT AUSGETRAGEN WEGEN FEHLENS DES SCHIEDSRICHTERS
U = SOSPESA PER INFORTUNIO ARBITRO / ABGEBROCHEN AUFGRUND VERLETZUNG DES SCHIEDSRICHTERS
D = ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI / IN ERWARTUNG ENTSCHEIDUNGEN DISZIPLINARORGANE
H = RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI / NEUANSETZUNG DES SPIELES LAUT
BESCHLUSS DER DISZIPLINARORGANE

COPPA PROVINCIA: 2^ Categoria / LANDESPOKAL: 2. Amateurliga

GIRONE 26 1/R 29-11-08 GOSENSASS DOBBIACO TOLBACH A.S.D. W

CAMPIONATO PROVINCIALE: Juniores / LANDESMEISTERSCHAFT: Juniores

GIRONE A 11/A 29-11-08 MALLES SPORTVEREIN MALŠ LATSCH W

RISULTATI ARRETRATI / NICHT EINGETROFFENE ERGESBNISSE

CAMPIONATO: Calcio a Cinque Serie D / MEISTERSCHAFT: Kleinfeldfußball Serie D

GIRONE A 1/R KICKERS BOLZANO BOZEN FEBBRE GIALLA 2 - 3

INCONTRI DISPUTATI / AUSGETRAGENE SPIELE

CAMPIONATO: Calcio a Cinque Serie D **GIRONE:** A
MEISTERSCHAFT: Kleinfeldfußball Serie D **KREIS:** A

DATA GIORNATA

5/02/09	2/R	FEBBRE GIALLA	HIC SUNT LEONES FFA 74 75	2 - 4
		IMPERIAL	MARLENGO FOOTBALL FIVE	4 - 5
		POOL CALCIO A 5 BOLZANO	BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	3 - 4
		SAN QUIRINO FUTSAL	NORDIK	1 - 7
6/02/09	2/R	ANC CALCETTO LAIVES BMNM	BARCELLONA	2 - 6
		HOLIDAY	KICKERS BOLZANO BOZEN	5 - 1

CLASSIFICA VIRTUALE / VIRTUELLE RANGLISTE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 G.S. BARCELLONA	36	14	12	0	2	67	31	36	0
2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	34	13	11	1	1	85	28	57	0
3 F.C.D.NORDIK	33	14	10	3	1	68	32	36	0
4 A.S.D.HIC SUNT LEONES FFA 74 75	26	14	8	2	4	59	50	9	0
5 S.S.C.HOLIDAY	24	14	8	0	6	71	53	18	0
6 G.S. FEBBRE GIALLA	19	14	6	1	7	53	44	9	0
7 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	19	14	5	4	5	65	69	4-	0
8 A.D. ANC CALCETTO LAIVES BMNM	18	13	5	3	5	48	51	3-	0
9 A.S.D.MARLENGO FOOTBALL FIVE	16	14	5	2	7	41	46	5-	1
10 A.S.D.KICKERS BOLZANO BOZEN	12	14	3	3	8	40	62	22-	0
11 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	8	14	1	5	8	40	57	17-	0
12 A.S.D.IMPERIAL	7	14	2	1	11	34	73	39-	0
13 A.S.D.SAN QUIRINO FUTSAL	4	14	1	1	12	26	101	75-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

CLASSIFICA REALE / REALE RANGLISTE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 G.S. BARCELLONA	24	14	8	0	1	43	19	24	0
2 F.C.D.NORDIK	23	14	7	2	1	48	20	28	0
3 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	22	13	7	1	1	66	19	47	0
4 A.S.D.HIC SUNT LEONES FFA 74 75	21	14	7	0	3	42	33	9	0
5 G.S. FEBBRE GIALLA	13	14	4	1	5	37	30	7	0
6 A.S.D.MARLENGO FOOTBALL FIVE	9	14	3	1	5	27	32	5-	1
7 A.S.D.KICKERS BOLZANO BOZEN	8	14	2	2	5	25	41	16-	0
8 A.S.D.SAN QUIRINO FUTSAL	3	14	1	0	9	15	76	61-	0
9 A.S.D.IMPERIAL	1	14	0	1	9	19	52	33-	0
10 S.S.C.*HOLIDAY	0	14	0	0	0	0	0	0	0
11 A.S.D.*POOL CALCIO A 5 BOLZANO	0	14	0	0	0	0	0	0	0
12 A.S.D.*BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	0	14	0	0	0	0	0	0	0
13 A.D. *ANC CALCETTO LAIVES BMNM	0	13	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

TORNEO: Fair Play Esordienti 7 contro 7 GIRONE:A
TURNIER: Fair Play C-Jugend 7 gegen 7 KREIS:A

DATA GIORNATA

8/02/09	2/A	MERANO MERAN CALCIO	SARN TAL FUSSBALL	1 - 2
		NEUGRIES BOZEN BOLZANO	STELLA AZZURRA A.S.D.	3 - 2
		POOL LAIVES LEIFERS	BOLZANO 1996 BOZEN 1996	2 - 2

TORNEO: Fair Play Esordienti 7 contro 7 GIRONE:B
TURNIER: Fair Play C-Jugend 7 gegen 7 KREIS:B

DATA GIORNATA

8/02/09	2/A	SARN TAL FUSSBALL sq.B	JUVENTUS CLUB BOLZANO	0 - 3
		STELLA AZZURRA A.S.D.sq.B	SALORNO RAIFFEISEN	1 - 3
		VORAN LEIFERS	POOL LAIVES LEIFERS sq.B	3 - 1

TORNEO: Fair Play Esordienti 7 contro 7 GIRONE:C
TURNIER: Fair Play C-Jugend 7 gegen 7 KREIS:C

DATA GIORNATA

7/02/09	2/A	GIOVANI CALCIATRICI	STELLA AZZURRA A.S.D.sq.C	3 - 1
		NAPOLI CLUB BOLZANO	MERANO MERAN CALCIO sq.B	3 - 3
		VIRTUS DON BOSCO	OLTRISARCO	0 - 3

TORNEO: Giovani Calciatrici 7 contro 7 GIRONE:C
TURNIER: Junge Fußballspielerinnen 7 gegen 7 KREIS:C

DATA GIORNATA

7/02/09	2/A	MAIA ALTA OBERMAIS	UNTERLAND DAMEN	3 - 0
		STELLA AZZURRA A.S.D.	VORAN LEIFERS	3 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA / SPORTJUSTIZ

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO / BESCHLUESSE DES SPORTRICHTERS

Il Giudice Sportivo, Reifer Josef, assistito dal collaboratore Spinelli Lorenzo e dal rappresentante A.I.A. Ramperti Bruno, nella seduta del 11/02/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

Der Sportrichter, Reifer Josef, in Anwesenheit des Mitarbeiters Spinelli Lorenzo und des Vertreters des Schiedsrichterverbandes Ramperti Bruno, hat in der Sitzung vom 11/02/2009 folgende Entscheidungen, wie gänzlich angeführt, getroffen:

Gare di / Meisterschaftsspiele
CALCIO A CINQUE / KLEINFELDFUßBALL SERIE D

GARE DEL / SPIELE VOM 29/ 1/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten wurden die folgenden Disziplinarmaßnahmen beschlossen.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDERWEIS

AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen

PETROCCO LORENZO (KICKERS BOLZANO BOZEN)

GARE DEL / SPIELE VOM 5/ 2/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten wurden die folgenden Disziplinarmaßnahmen beschlossen.

A CARICO DIRIGENTI / ZU LASTEN DER FUNKTIONAERE

INIBIZ. A SVOLGERE ATTIVITA' FINO A/TATIGKETSUNTERSAGUNG BIS AM 19/ 2/2009

BORAGINE PIERLUIGI (BRNZOLO VADENA FUTSAL C.)
MARINELLI RODOLFO (POOL CALCIO A 5 BOLZANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER MIT FELDERWEIS

SQUALIFICA PER UNA GARA / SPERRE EIN SPIEL

COLANTUONO LUCA (MARLENGO FOOTBALL FIVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDERWEIS

SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG IV infr / Vergehen

SOLIGO DANIEL (SAN QUIRINO FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA / OFFIZIELLE VERWARNUNG III infr/Vergehen

CALCAGNILE GIUSEPPE (FEBBRE GIALLA)
STABLUM ANDRE (IMPERIAL)

GARE DEL / SPIELE VOM 6/ 2/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI / DISZIPLINARMASSNAHMEN

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari./ Aufgrund der Ergebnisse der offiziellen Akten wurden die folgenden Disziplinarmaßnahmen beschlossen.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI/ZU LASTEN DER FUSSBALLSPIELER OHNE FELDERWEIS

SQUAL. 1 GARA REC. AMM./ 1 SPIELTAGE SPERRE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERWARNUNG IV
infr / Vergehen

PETROCCO LORENZO

(KICKERS BOLZANO BOZEN)

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del testo italiano."

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL
COMITATO DI BOLZANO, 12/02/2009.**

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

"Wir weisen darauf hin, daß für die Auslegung des Rundschreibens in Zweifelsfällen der italienische Text ausschlaggebend ist."

**VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESOMITEE
BOZEN AM 12/02/2009.**

Il Presidente - Der Präsident
Karl Rungger